



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2016, proposto dal Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Saer-Cnsas), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Galeazzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

contro

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Pigorini, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, viale Gramsci, 14; Asl 102 - Parma, Asl 108 - Bologna, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Piacenza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia non costituiti in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Bonatti, Maria Rosaria Russo Valentini, con

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enrica Dallaturca in Parma, Strada Garibaldi, 12;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Istruzione Operativa Area Omogenea Emilia Ovest 118 n.06/2015 comunicata dalla Direzione Generale via pec il 13/05/2016;

di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e di Regione Emilia Romagna e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco Parma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile" ed al punto 2.3.2 della Direttiva medesima afferma

che “ la ricerca di persone disperse nell’ambiente montano, ipogeo o impervio..... è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico”;

Considerato che l’art. 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002, precisa che «il soccorso in montagna, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del Cai ed al Bergrettungs-Dienst (BRD) dell’Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità»;

Visto il provvedimento nella parte in cui si legge quanto segue:

“Facendo seguito al primo incontro inerente le procedure coordinate tra le Sale Operative "115-118" tenutosi in data 4 giugno 2015, ed in attesa delle conclusioni dei lavori del Gruppo appositamente formato, si chiede di voler disporre affinché le Centrali Operative "1181", in analogia alle Sale Operative V.V.F., procedano con immediatezza e senza intermediari, al reciproco _allertamento in qualsiasi occasione in cui il soccorso sanitario sia connesso_al recupero tecnico delle vittime , anche con uso di elicotteri, soccorritori acquatici, speleo-alpino-fluviali, o comunque con attrezzature tecniche disponibili presso le sedi W.F.”;

Ritenuto che l’indicazione, di carattere peraltro temporaneo, in attesa che sulla procedura si pronunci il Gruppo appositamente formato per il coordinamento delle procedure tra le sale operative 115 e 118, non appare, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, costituire lesione delle competenze riservate dal legislatore al SAER CNSAS, limitandosi a dare indicazioni nel senso di un sollecito e apparentemente doveroso scambio di informazioni tra le centrali operative del 118 e del 115;

Rilevato, infatti, che la prescrizione si limita al reciproco allertamento, ma nulla dispone in ordine alla gestione dell'intervento o al suo coordinamento, ben potendo essere compatibile con la previsioni di legge, di regolamento e convenzionali evocate nel ricorso;

Considerato che, semmai, le censure sembrano rivolte alla mancata esplicitazione di aspetti ulteriori, disciplinati dalla normativa sopra richiamata, e non ravvisandosi, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso evidenziati dalla resistente, da approfondirsi nella più idonea sede di merito, un pregiudizio connotato dai prescritti requisiti di gravità ed irreparabilità;

Ritenuto che le spese di questa fase del giudizio debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) respinge la richiesta misura cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 300,00 a favore di ciascuna parte costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO